



Modello di Organizzazione e Gestione

Sommario

A. La Bucci S.p.a.	3
1. Storia della Società.....	3
2. Attuale compagine delle sociale e sistema delle deleghe.	4
3. Le Imprese partecipate.	6
B. La normativa.....	7
1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.....	7
2. I reati e le sanzioni.	8
3. L'esonero di responsabilità da parte dell'ente.	22
4. Il codice di comportamento dell'Ance (ex art. 6 comma 3 d.lgs. 231/2001).....	23
C. Disposizioni generali.....	25
1. Adozione, attuazione, aggiornamento e diffusione.....	25
2. Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati.....	27
3. Processi sensibili relativi alle aree a rischio.....	28
4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni.....	28
5. Protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie.....	29
6. Protocolli relativi agli obblighi di informazione all'OdV.....	30
7. Sistema disciplinare.	30
8. Organismo di Vigilanza.....	33
9. Organigramma.....	35
10. Protezione del whistleblower.....	36
D. Disposizioni speciali relative ai processi sensibili.....	38
Premessa.....	38
P.01 PROCESSO DI GOVERNANCE AZIENDALE.....	41
P.02 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO.....	44
P.03 PROCESSO COMMERCIALE E GESTIONE COMMESSE.....	46
P.04 PROCESSO ATTIVITÀ IMMOBILIARE.....	48
P.05 PROCESSO FINANZIARIO.....	50
P.06 PROCESSO AMMINISTRATIVO.....	51
P.07 PROCESSO DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE SPESE REALIZZATI CON FONDI PUBBLICI.....	53
P.08 PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI.....	55
P.09 PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....	56
P.10 PROCESSO DI GESTIONE PER LA SICUREZZA.....	57
P.11 PROCESSO DI GESTIONE PER L'AMBIENTE.....	58



BUCCI S.p.a.
costruzioni generali


A. La Bucci S.p.a.

1. Storia della Società.

- 1.1. La Bucci Costruzioni S.r.l. viene costituita alla fine del 1992 dal Geom. Carlo Bucci, oggi Legale Rappresentante e Direttore Tecnico, il quale conferisce all'interno della neonata impresa la propria attività (che già vantava una esperienza importante nel campo dell'edilizia ed è iscritta dal 1981 all'Albo Costruttori Edili). L'azienda, in un processo costante di crescita, si dedica alla costruzione e ristrutturazione di fabbricati industriali ed edifici adibiti a civile abitazione, realizzando interventi di particolare pregio architettonico.
- 1.2. Tra il 1999 e il 2000, in piena espansione, acquisisce una serie di società terze e investe ingenti risorse in strumentazioni ed infrastrutture compreso l'acquisto dell'attuale sede in Lesignano de' Bagni (a circa 20 km da Parma), con annessi 600 mq di uffici e 20.000 mq di area di deposito.
- 1.3. Nel 2001 l'azienda, in seguito all'ampliamento dei propri ambiti d'intervento, al consolidamento dei risultati ottenuti e al fine di rimanere competitiva sul mercato e poter fornire risposte sempre più adeguate e tempestive alle richieste, si trasforma in società per azioni ed inserisce all'interno del proprio organico nuove figure lavorative già da tempo operanti nel settore. Sempre nell'ottica del miglioramento ottiene:
 - in data 18/12/2002, l'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (attestato SOA) da parte dell'organismo SOANC S.p.A., che aggiorna e mantiene fino ad ottenere oggi l'attestazione, da parte dell'organismo SOACONSULT S.p.A., per eseguire lavori appartenenti alle categorie OG1 (edifici civili ed industriali - fino ad importi di 10.329.000 €), OG2 (edifici sottoposti a tutela del Ministero dei Beni Culturali - fino ad importi di 1.033.000) e OG3 (lavori stradali - fino ad importi di 516.000 €);
 - In data 31/01/2003, la certificazione di qualità del proprio sistema ISO9001:2000 (certificatore DNV Italia - Det Norske Veritas), che aggiorna e mantiene fino ad ottenere oggi la certificazione ISO9001:2015 (certificatore KIWA Cermet Italia S.p.A.).
- 1.4. L'azienda diviene così un organismo altamente strutturato ed organizzato, sviluppato in modo tendenzialmente orizzontale: non dunque un sistema verticistico ma una distribuzione di aree e responsabilità tra i soci (tutti operativi all'interno della stessa) e collaboratori di fiducia. Contestualmente a questo processo di riorganizzazione la Bucci S.p.A. procede ad un consistente aumento di capitale, che passa dai 100.000 € del 2000 al 1.500.000 € (interamente versato) del 2008.
- 1.5. Dal 2009 al 2013, nonostante un contesto generale non più in espansione, l'impresa mantiene la propria quota di mercato e consolida i traguardi raggiunti, elevando sempre più le proprie performance e diversificando i propri piani d'investimento.
- 1.6. Allo stato attuale l'area operativa di Bucci S.p.a. è suddivisa principalmente tra appalti in conto proprio e appalti in conto terzi (quote all'incirca simili) con una piccola quota anche di lavori per Committenti Pubbliche.

2. Attuale compagine delle sociale e sistema delle deleghe.

2.1 L'organigramma di Bucci s.p.a. è oggi così strutturato:



2.2 Ai sensi dell'art. 25 dello statuto "la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo. Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione da parte della assemblea ordinaria delle seguenti operazioni: a) cessione dell'unica azienda sociale; b) assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto affine e/o non affine. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze: a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.; b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c. la rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione. Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio".

2.3 Le deleghe, così come conferite nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 29.01.2018 allegato (doc.1 allegato), sono attualmente così distribuite:

Bucci Carlo: Legale Rappresentanza;

Piccini Lorenzo: Amministratore Delegato con delega agli acquisti in genere ed alle commesse in conto proprio;

Schianchi Gabriele: Amministratore Delegato con delega in materia di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione degli infortuni, di prevenzione degli incendi, di

Bucci s.p.a.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

tutela ambientale, di "Datore di Lavoro", di responsabile delle commesse conto terzi, di responsabile della produzione in genere, di responsabile delle manutenzioni di tutte le attrezzature e di responsabile del personale in genere.



BUCCI S.p.a.
costruzioni generali

3. Le Imprese partecipate.

3.1 Bucci S.p.A. attualmente detiene quote delle seguenti società:

PIASTRA – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

Forma giuridica: S.r.l. in liquidazione

P.IVA: 02544310341 – C.F.: 02544310341

Sede Legale: Via Luigi e Salvatore Marchesi, 26/D – 43126 Parma

Capitale sociale: 10.000,00 €

Data atto costituzione: 28/09/2009 – Data Scioglimento e liquidazione: 19/09/2016

Quote pari a nominali: 10.000,00 €

CONSEDIL – CONSORZIO COSTRUTTORI EDILI

Forma giuridica: Consorzio con attività esterna

P.IVA: 02254100346 – C.F.: 02254100346

Sede Legale: Via Savinio Alberto, 26/B – 43123 Parma

Fondo consortile: 10.500,00 €

Data atto costituzione: 29/01/2003

Quote pari a nominali: quote eguali tra i consorziati

ADRIANO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Forma giuridica: S.c. a r.l.

P.IVA: 02879090344 – C.F.: 02879090344

Sede Legale: Via Agostino De Pretis, 14 – 43126 Parma

Capitale sociale: 10.000,00 €

Data atto costituzione: 08/08/2018

Quote pari a nominali: 5.000,00 €.



BUCCI S.p.a.
costruzioni generali

B. La normativa

1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

- 1.1. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico, in conformità a quanto previsto in ambito comunitario ed internazionale , la responsabilità amministrativa degli enti, ove per “enti” devono intendersi le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica . Non sono pertanto soggetti al Decreto lo Stato, gli Enti pubblici territoriali e qualsiasi altro ente con funzioni di rilievo costituzionale, come i partiti politici, i sindacati e così via.
- 1.2. Tale nuova forma di responsabilità, seppur definita “amministrativa”, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendone rimesso l’accertamento al giudice penale competente dei reati dai quali essa è fatta derivare (c.d. “reati presupposto”), ed essendo estese all’ente, in sostanza, le medesime cautele e garanzie del processo penale.
- 1.3. La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (c.d. “soggetti apicali”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. “sottoposti”).
- 1.4. Oltre all’esistenza dei requisiti sin qui descritti, il Decreto richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “colpa da organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive idonee a prevenire la commissione dei reati di cui al successivo paragrafo, da parte dei soggetti espressamente individuati dal Decreto.
- 1.5. Laddove l’ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del Modello di Organizzazione e Controllo previsto dal Decreto, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.


BUCCI s.p.a.
costruzioni generali

2. I reati e le sanzioni.

- 2.1 I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2.2 Si elencano di seguito i reati che, allo stato, sono inclusi nel perimetro di applicazione del Decreto, precisando tuttavia che, con ogni probabilità, si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi in futuro:

Articolo 24

(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24-bis

(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24-ter

(Delitti di criminalità organizzata)

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25

(Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Bucci s.p.a.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Articolo 25-bis

(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Articolo 25-bis1

(Delitti contro l'industria e il commercio)

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Articolo 25-ter
(Reati societari)

(A norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
 - r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Articolo 25-quater

(Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Articolo 25-quater1

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25-quinquies

(Delitti contro la personalità individuale)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25-sexies

(Abusi di mercato)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Articolo 25-septies

(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Articolo 25-octies

(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis , 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 25-novies

(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Articolo 25-decies

(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

Articolo 25-undecies

(Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
 - e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-
quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1
marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel
caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto
dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7,
secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da
duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150,
si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la
sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote;

- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Articolo 25-duodecies

(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

Bucci s.p.a.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
- 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Articolo 25-terdecies
(Razzismo e xenofobia)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25-quaterdecies

(Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Bucci s.p.a.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

*** *** ***

Oltre alle fattispecie esplicitamente riportate all'interno del corpo normativo del decreto legislativo 231/2001, è necessario fare cenno brevemente di altre tre norme che completano l'ambito di applicazione del d. lgs. 231/2001 sull'argomento in esame.

In primo luogo viene in considerazione l'art. 4 del decreto 231, che stabilisce che l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati previsti dallo stesso decreto ma commessi all'estero. La relazione governativa al decreto ha sottolineato la necessità di non lasciare sfornita di sanzioni una situazione di frequente verifica che, altrimenti, potrebbe vanificare l'intero impianto normativo.

Sono, tuttavia, necessarie alcune condizioni perché vi possa essere una responsabilità dell'ente e cioè:

- il reato deve essere stato commesso all'estero da soggetto funzionalmente collegato all'ente ai sensi dell'art. 5 del decreto;
- l'ente deve avere la propria sede principale in Italia;
- lo Stato nel quale è avvenuto il reato non procede;
- devono ricorrere i casi e le condizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale ;
- nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

In secondo luogo, l'art. 10 della legge 16 marzo 2006 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, estende la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ai c.d "reati transnazionali", così come definiti dall' art. 3 della stessa legge: "[..] si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

Le fattispecie tipiche di reati transnazionali sono:

associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-bis del D.P.R. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/1990). disposizioni contro le

immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. 286/1998);

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Da ultimo occorre quindi menzionare l'art. 26 del decreto legislativo 231/2001, il quale prevede che "le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati dal presente capo del decreto. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento".

*** *** ***

Le **sanzioni** previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

A) **Sanzioni pecuniarie:** si applicano sempre, anche nel caso in cui l'ente ponga rimedio alle conseguenze derivanti dal reato. La commisurazione della sanzione scaturisce da un duplice criterio:

- 1) l'unità di misura della sanzione è la "quota", che viene irrogata in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, tenuto conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività messa in opera da quest'ultimo per prevenire il reato;
- 2) ogni singola quota ha un valore compreso tra € 258,00 e € 1549,00: tale valore viene stabilito dal giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

B) **Sanzioni interdittive:** si applicano in aggiunta a quelle pecuniarie e possono incidere in modo rilevante sulla "vita" dell'ente, arrivando a comportare, in alcuni casi, la "morte dell'impresa". Esse consistono in:

- 1) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- 2) sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- 3) divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e/o revoca di quelli già concessi;
- 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali misure, che generalmente hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, si applicano solo nei casi espressamente previsti, ricorrendo almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente deve avere tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato deve essere stato commesso o da un soggetto apicale, oppure da uno subordinato, se viene dimostrato che la commissione dell'illecito è dovuta a gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Inoltre, tali misure possono essere applicate anche in sede cautelare su richiesta del Pubblico Ministero qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e

vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Infine, tali sanzioni, non si applicano qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia: a) risarcito integralmente il danno e eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia efficacemente adoperato in tal senso; b) eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quelli verificati; c) messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

C) La **confisca**: è sanzione che si applica contestualmente alla emissione della sentenza di condanna e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.

D) La **pubblicazione della sentenza di condanna**: viene disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza viene pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice in sentenza, nonché mediante affissione nel comune in cui l'ente ha sede.


BUCCI S.p.a.
costruzioni generali

3. L'esonero di responsabilità da parte dell'ente.

Una volta introdotta la responsabilità amministrativa dell'ente, il decreto 231/2001 all'art. 6 prevede che lo stesso non ne risponda qualora dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) è stato predisposto un apposito organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e a curare il loro aggiornamento;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata una omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

L'adozione del Modello di organizzazione e controllo, quindi, è condizione necessaria ma non sufficiente per l'ente per potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. Infatti, la mera adozione di tale documento da parte dell'organo dirigente non è sufficiente ed escludere tout court detta responsabilità, posto che la normativa richiede che il Modello sia oltre che adottato, anche "efficacemente attuato".

Con riferimento, pertanto, a quest'ultimo requisito il Modello deve:

- a) individuare le "aree di rischio" nel cui ambito posso essere commessi i reati (c.d. "risk assessment")
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- f) prevedere una verifica periodica e nonché l'eventuale modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, ovvero modifiche legislative.

4. Il codice di comportamento dell'Ance (ex art. 6 comma 3 d.lgs. 231/2001).

L'art. 6, comma 3, del decreto prevede che i Modelli di organizzazione e di gestione "possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con in Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati". L'Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili, si è da sempre posta l'obiettivo di supportare le imprese associate nell'adozione di strumenti organizzativi e gestionali utili ad aumentare la competitività delle stesse, anche in relazione all'adempimento di specifiche richieste del legislatore.

Il 6 luglio 2008 il Ministero della Giustizia ha ritenuto idonee, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d. lgs. 231/2001, le linee guida dell'Ance, edizione 2008 e successive modificazioni e integrazioni (tanto che, ad oggi, siamo alla versione 2019) che oggi, dunque, possono costituire uno "standard minimo" al quale la singola impresa di costruzioni può conformarsi nella predisposizione, adozione ed efficace attuazione del proprio modello di organizzazione e gestione.

Va detto che il codice di comportamento dell'Ance e le correlate Linee Guida hanno suscitato un notevole interesse nelle imprese associate soprattutto in riferimento ai rischi derivanti dai reati di natura colposa introdotti nel 2007, posto che una prevenzione di tali reati potrà essere conseguita solo mediante misure di natura organizzativa e gestionale e non soltanto, invece, facendo affidamento sull'etica comportamentale di dirigenti e personale dipendente.

Sul punto, le linee guida dell'Ance annoverano quali componente di notevole rilevanza il Codice Etico, concepito come una "carta dei valori" contenente i principi generali che informano l'attività di impresa (quali, ad esempio, legalità, correttezza nei rapporti con i dipendenti e interlocutori esterni, tutela dell'ambiente, trasparenza, etc.), la cui funzione fondamentale è quella di uniformare i comportamenti dei singoli appartenenti al tessuto aziendale, rendendo compatibile e sinergico il perseguimento del fine di lucro con il rispetto della legalità.

Il codice di comportamento dell'Ance, quindi, ha previsto i punti fondamentali ed imprescindibili per individuare le attività in cui possono essere commessi i reati, i protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della singola impresa in relazione ai reati da prevenire, l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati, l'individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza consistenti in autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione, individuare e classificare gli obblighi di informazione nei confronti dell'ODV e l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a punire chi non adempia a quanto previsto nel Modello stesso.

Tali linee guida, è bene precisarlo, sono informate ai principi già introdotti dalle linee guida Confindustria, quali:

- a) verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni singola operazione (principio di tracciabilità);

Bucci s.p.a.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

- b) nessuno può gestire in autonomia un intero processo (principio di segregazione delle attività) ;
- c) documentazione dei controlli (principio del controllo, che riguarda l'Organismo di Vigilanza).

Va infine precisato che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida Ance non inficia la validità Modello. Quest'ultimo, infatti, deve essere necessariamente adottato ed efficacemente attuato con specifico riferimento a quella che è la realtà concreta della società e, pertanto, lo stesso, potrebbe anche discostarsi dalle linee guida le quali, per loro natura, hanno carattere generale.


BUCCIO S.p.a.
costruzioni generali

C. Disposizioni generali.

1. Adozione, attuazione, aggiornamento e diffusione

- 1.1. Il sistema organizzativo e gestionale dell'Impresa è mirato a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice Etico adottato con delibera del proprio Organo dirigente.
- 1.2. Nell'ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, l'Impresa ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e di controllo descritte nel presente documento, di seguito indicato come Modello (o MOG), approvato con delibera del proprio organo dirigente, in conformità alle indicazioni contenute nel Codice di comportamento delle imprese di costruzione predisposto dall'ANCE – Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, cui l'Impresa aderisce tramite l'iscrizione alla Associazione Territoriale di competenza¹.
- 1.3. Per prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dell'Impresa ai sensi del Dlgs. n. 231/2001, il Modello di organizzazione e gestione – MOG adottato prevede:

A. Disposizioni Generali

- l'individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto della responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/2001
- l'individuazione dei processi sensibili relativi alle aree di attività individuate come a rischio
- criteri adottati per la definizione dei:
 - protocolli per la definizione e l'attuazione delle decisioni in funzione dei reati da prevenire; appartengono a questa categoria anche i protocolli (nel seguito definiti "principi generali") non relativi ad uno specifico reato, ma finalizzati a garantire il corretto funzionamento del modello di organizzazione e gestione in quanto tale
 - protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie, finalizzati ad impedire la costituzione di fondi fuori bilancio utilizzabili per la commissione di altre tipologie di reato
 - protocolli relativi agli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
- la costituzione di un Organismo di Vigilanza, con individuazione dei poteri e delle modalità di funzionamento dello stesso
- una sintetica descrizione dell'organizzazione aziendale, incluso lo schema delle deleghe e delle responsabilità delle principali funzioni aziendali

¹ Per facilitare i riferimenti con il Codice di Comportamento ANCE nel presente documento sono mantenute le numerazioni del Codice anche nel caso di punti omissi perché ritenuti non significativi.

- una analisi dei rischi, effettuata con i criteri esposti nella sezione E della Parte Terza del Codice di Comportamento Ance.
- B. Disposizioni Speciali relative ai processi sensibili**
- la individuazione, per ogni processo sensibile, di tutti i protocolli ritenuti adeguati per mitigare il rischio di commissione dello specifico reato
 - la definizione, per ciascun protocollo, della procedura attuativa ritenuta più adeguata per l'impresa
 - la individuazione degli eventuali protocolli previsti dal Codice di Comportamento ANCE ma ritenuti non significativi per l'impresa
- 1.4. Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui vengano individuate significative violazioni delle prescrizioni o si verificano mutamenti dell'organizzazione o delle attività dell'Impresa, ovvero nella legislazione e normativa di riferimento.
- 1.5. È fatto obbligo a chiunque operi nell'Impresa o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello, ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.
- 1.6. Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede dell'Impresa ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.
- 1.7. L'Impresa provvede a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.


BUCCI S.p.a.
costruzioni generali

2. Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati

2.1 In relazione alle attività svolte dall'Impresa, a seguito di specifica analisi dei rischi per le imprese di costruzione, sono individuate le seguenti aree funzionali nel cui ambito si possono manifestare fattori di rischio relativi alla commissione di reati presupposto del Dlgs. n. 231 del 2001 o, in generale, di violazione del Codice Etico dell'Impresa.

AREA: Lavori privati

- fattori di rischio riferiti alle attività che presuppongono il rilascio di titoli abilitativi edilizi e, in genere, autorizzatori, ed a quelle connesse alla formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti o da questi derivanti

fattori di rischio riferiti al rapporto con il committente privato e con i fornitori

AREA: Edilizia residenziale pubblica

fattori di rischio riferiti, oltre che a quelle descritte al precedente punto AREA: Lavori privati, anche alle attività che implicano la concessione di agevolazioni pubbliche

AREA: Appalti pubblici

- nella partecipazione a pubbliche gare o trattative per l'affidamento di lavori pubblici in appalto o in concessione, fattori di rischio relativi alle fasi delle procedure di gara, di autorizzazione del subappalto, di gestione dell'eventuale contenzioso con il committente, di collaudo delle opere eseguite

AREA: Rapporti con la Pubblica Amministrazione

- fattori di rischio relativi a tutte le attività che implicano un rapporto diretto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessori od abilitativi

AREA: Comunicazioni sociali e controlli

- fattori di rischio relativi alla scorretta o incompleta rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo, sia interno che esterno
- fattori di rischio relativi a comportamenti idonei ad ostacolare da parte dei soggetti e delle autorità competenti i controlli preventivi sulla attività e sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa

AREA: Rapporti con soci creditori e terzi

- fattori di rischio di comportamenti anche solo potenzialmente pregiudizievoli dell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi.
- in caso di situazioni di conflitto di interessi, fattori di rischio relativi alla attuazione di operazioni di gestione o organizzative interne a condizioni svantaggiose per la Società od alla omissione di decisioni vantaggiose per la Società

AREA: Attività produttiva caratteristica

- fattori di rischio relativi alle modalità di reclutamento del personale e al rispetto delle corrette condizioni di concorrenza
- fattori di rischio relativi a comportamenti che costituiscono violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- fattori di rischio relativi alle attività che possono comportare inquinamento, danno ambientale o alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna

3. Processi sensibili relativi alle aree a rischio

3.1. Sono individuati i seguenti processi sensibili, comuni allo svolgimento delle attività dell'Impresa di costruzioni nelle aree funzionali di cui al precedente punto 2:

- P.01 Processo di Governance aziendale
- P.02 Processo di approvvigionamento
- P.03 Processo commerciale e gestione commesse
- P.04 Processo Immobiliare
- P.05 Processo finanziario
- P.06 Processo amministrativo
- P.07 Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici
- P.08 Processo di gestione dei sistemi informativi
- P.09 Processo di gestione delle risorse umane
- P.10 Processo di gestione per la sicurezza
- P.11 Processo di gestione per l'ambiente

3.2. Il Modello prescrive, per ciascun processo sensibile individuato, le modalità di svolgimento delle relative attività ed indica, ove rilevanti, i criteri cui attenersi, prevedendo in particolare:

- i protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni
- i protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie,
- i protocolli relativi agli obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza.

4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

4.1. In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, l'Impresa adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni.

4.2. Ogni delega, formalizzata e consapevolmente accettata dal delegato, prevede in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza, assicurando al delegato l'autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento della funzione.

4.3. L'Organigramma dell'Impresa, con l'indicazione delle funzioni attribuite a ciascuna posizione, è allegato al Modello e viene aggiornato in occasione di ogni sua variazione significativa.

4.4. Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, il Modello prevede specifici protocolli, per ognuno dei quali è stata definita una procedura che descrive:

- a) le modalità per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni di gestione (incluso il normale svolgimento delle relative attività), con l'indicazione per ciascuna attività dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità;

- b) le modalità di documentazione e di conservazione degli atti generati dalle procedure (documenti di registrazione della conformità), in modo da assicurare trasparenza e verificabilità delle stesse.
- 4.5. Le procedure interne previste per l'attuazione dei protocolli assicurano, per quanto possibile in funzione delle dimensioni dell'impresa, la separazione e l'indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione, chi la attua e chi è tenuto a svolgere i controlli.
- 4.6. Sono stabiliti limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse finanziarie, mediante fissazione di puntuali soglie quantitative, in coerenza con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative affidate a singole persone.
- 4.7. Il superamento dei limiti quantitativi di cui al punto precedente può avere luogo nel rispetto delle procedure di autorizzazione e di rappresentanza stabilite, sempre assicurando, per quanto possibile in funzione delle dimensioni dell'impresa, separazione e indipendenza gerarchica tra coloro che autorizzano la spesa, coloro che la devono attuare e coloro ai quali sono affidati i controlli.
- 4.8. Nel caso in cui siano previste modalità di rappresentanza congiunta, è assicurato il principio di indipendenza gerarchica tra coloro che sono titolari del potere di rappresentanza in forma congiunta.
- 4.9. Deroche ai protocolli e alle procedure previsti nel Modello sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La deroga, con l'espressa indicazione della sua motivazione, deve essere comunicata al superiore gerarchico e, quando rilevante, all'Organismo di Vigilanza.
- 4.10. I protocolli e le procedure attuative sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

5. Protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie

- 5.1. Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, il Modello prevede anche specifici protocolli dedicati alle modalità di gestione delle risorse finanziarie. Finalità principale di tali protocolli è impedire la costituzione di fondi fuori bilancio.
- 5.2. Le procedure aziendali predisposte in attuazione di tali protocolli assicurano, per quanto possibile in funzione delle dimensioni dell'impresa, la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l'impiego delle risorse finanziarie.
- 5.3. L'Impresa, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvale, anche all'estero di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'Unione Europea.
- 5.4. Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

- 5.5. Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di Vigilanza.
- 5.6. I protocolli e le procedure attuative relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

6. Protocolli relativi agli obblighi di informazione all'OdV

- 6.1. Il Modello prevede, per le attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, specifici protocolli relativi agli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.
- 6.2. In ogni caso l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili indicati al punto 3.
- 6.3. è assicurata piena libertà a tutto il personale dell'Impresa di rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza, per segnalare violazioni del Modello o eventuali irregolarità comportamentali.
- 6.4. I protocolli e le procedure attuative relativi agli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dello stesso Organismo di Vigilanza.
- 6.5. L'Organismo di Vigilanza si deve attivare per stabilire efficaci modalità di informazione bidirezionale con il Collegio Sindacale od altro organismo equivalente.

7. Sistema disciplinare.

- 7.1. Il Codice disciplinare dell'Impresa, adottato in conformità alle vigenti previsioni di legge e della contrattazione nazionale e territoriale di settore, è integrato sulla base della previsione esposta nel seguito.

Costituisce illecito disciplinare del dipendente o del dirigente dell'Impresa:

- 1) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, così come prescritta per i processi sensibili;
- 2) la mancata attività di documentazione, conservazione e controllo degli atti e delle attività previste dai Protocolli di controllo con la finalità di impedire la trasparenza e la verificabilità delle stesse attività;
- 3) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo, quali la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello;
- 4) l'omissione o la violazione, anche isolata, di qualsiasi protocollo o prescrizione che il Modello ha classificato come CRITICO, inclusi quelli finalizzati a garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro;
- 5) la violazione ripetuta e ingiustificata di altri protocolli del Modello (ad esempio la non osservanza delle procedure prescritte, l'omissione di comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, l'omissione nello svolgimento dei controlli, l'adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);

- 6) la violazione delle misure di tutela dell'identità del segnalante ovvero commettere atti di ritorsione o iscriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- 7) effettuare con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

7.2. La sanzione disciplinare, graduata in ragione della gravità della violazione, è applicata al dipendente o al dirigente, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto della vigente normativa di legge e di contratto.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata; saranno quindi applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento (in caso di dolo) o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento (in caso di colpa);
- alla rilevanza degli obblighi violati;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- al livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle conseguenze reali o potenziali in capo alla Società;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare;
- alla effettiva commissione di un reato doloso o colposo come conseguenza della violazione di un protocollo.

Ai fini dell'eventuale aggravamento (o attenuazione) della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- circostanze aggravanti (o attenuanti), con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- comportamento immediatamente susseguente al fatto, con particolare riferimento all'eventuale ravvedimento operoso;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso sarà applicata la sanzione prevista per la violazione più grave;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidiva del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni indicate nei punti seguenti non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

7.3. Con riferimento ai provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei **lavoratori dipendenti**, essi rientrano tra quelli previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili e sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al vigente CCNL dell'edilizia, e precisamente, in ordine di gravità crescente e in applicazione dei criteri di cui al punto precedente:

- richiamo verbale
- ammonizione scritta
- multa non superiore a 3 ore di retribuzione calcolata sul minimo tabellare
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni
- licenziamento con preavviso
- licenziamento senza preavviso

7.4 In caso di violazione, da parte di **dirigenti**, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

Nei contratti individuali stipulati con i dirigenti dell'Impresa, o in apposita lettera integrativa sottoscritta per accettazione, è espressamente indicato che gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello di particolare gravità possono comportare la risoluzione anticipata del rapporto.

Costituisce illecito disciplinare di un dirigente dell'Impresa, oltre a quanto previsto per i dipendenti:

- La mancata formazione e/o il mancato aggiornamento e/o l'omessa comunicazione al personale operante alle proprie dipendenze nelle aree a rischio reato delle procedure e delle prescrizioni del Modello.
- L'omessa supervisione, controllo e vigilanza, in qualità di "responsabile gerarchico", sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato.
- L'omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello.
- Il mancato rispetto delle procedure interne per l'assunzione e attuazione delle decisioni di gestione.
- L'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe/procure attribuite.

Qualora sia accertata una delle violazioni sopra menzionate sono applicabili le sanzioni previste dal CCNL di riferimento, a partire dal richiamo verbale fino alla interruzione del rapporto di lavoro. Al Dirigente potranno anche essere revocati gli incarichi, le procure o le deleghe eventualmente conferitegli.

7.5. I contratti di collaborazione stipulati dall'Impresa con lavoratori parasubordinati, consulenti, agenti, rappresentanti e assimilati devono contenere il richiamo esplicito dell'esistenza del modello di organizzazione e gestione dell'Impresa ed una clausola di risoluzione del rapporto come conseguenza di eventuali inadempimenti alle prescrizioni dello stesso.

7.6. Le violazioni rilevanti delle pertinenti prescrizioni del Modello commesse da persone che rivestono, o che di fatto esercitano, **funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Impresa** o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, sono segnalate dall'Organismo di Vigilanza all'organo dirigente per le determinazioni del caso e, per conoscenza, al Collegio Sindacale o ad organo equivalente, quando esistenti.

8. Organismo di Vigilanza

- 8.1. È costituito un organismo interno, denominato Organismo di Vigilanza - OdV, cui è affidato il compito di vigilare con continuità sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento.
La composizione dell'Organismo di Vigilanza è individuata nel verbale di nomina dello stesso².
- 8.2. Indipendentemente dalla sua composizione, l'Organismo deve:
- garantire l'**indipendenza e l'autonomia** di iniziativa di controllo nei confronti di tutti i soggetti dell'organizzazione, inclusi quelli apicali; questo esclude che componenti dell'organismo possano avere anche compiti operativi nell'impresa³. Tale autonomia può essere conseguita sottraendo chi effettua i controlli alla gerarchia aziendale e ponendolo in una posizione di riporto diretto rispetto al vertice aziendale, il quale è, in ultima analisi, responsabile nei confronti dei soci per l'adozione, l'efficace attuazione ed il funzionamento del modello.
 - garantire la **continuità dell'azione** di vigilanza
 - possedere le necessarie **qualificazioni professionali** (consulenziale per l'analisi dei sistemi di controllo, di auditing, giuridica, amministrativa, relativa alle tematiche di sicurezza), ovvero avere la libertà di dotarsi dei supporti specialistici necessari ad acquisire le competenze non direttamente possedute dai componenti l'Organismo stesso
 - possedere, in tutti i suoi componenti, requisiti di **onorabilità** e di assenza di conflitti di interesse.
- 8.3. I componenti dell'Organismo restano in carica fino al rinnovo dell'organismo dirigente che ha provveduto alla loro nomina e possono essere confermati senza limite di mandati.
- 8.4. Sono incompatibili con la carica di componente dell'Organismo, i membri del Consiglio di amministrazione che intrattengano direttamente o indirettamente rapporti economici con la società o i suoi amministratori di rilevanza tale, in rapporto anche alla sua condizione patrimoniale, da condizionarne l'autonomia di giudizio; che detengano direttamente o indirettamente quote del capitale della società; che siano stretti familiari di amministratori esecutivi.
- 8.5. L'eventuale componente dell'Organismo scelto tra i dipendenti dell'impresa al momento della nomina non deve trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione della posizione ricoperta nell'ambito dell'impresa.
- 8.6. L'eventuale esperto esterno deve attestare, al momento della nomina, con apposita dichiarazione scritta, di non trovarsi nelle condizioni di cui al precedente punto 8.4,

² L'Organismo di Vigilanza può essere monosoggettivo o plurisoggettivo e può essere composto sia da soggetti esterni che da soggetti interni all'impresa; nelle società di capitali la funzione di OdV può essere anche svolta dal Collegio Sindacale. L'articolazione interna dell'organismo di controllo (essenzialmente quante risorse umane e finanziarie destinare ai controlli) deve essere direttamente correlata alla complessità strutturale dell'impresa (dimensioni, caratteristiche organizzative, dislocazione sul territorio, ecc.). A priori non è possibile fissare limiti quantitativi, né in termini di fatturato, né di numero di dipendenti dell'impresa interessata; la composizione dell'organismo di controllo va infatti valutata caso per caso a seconda dei risultati dell'analisi dei rischi, dalla quale emergano quante e quali aree, processi, funzioni devono essere assoggettate a controllo.

³ Con riferimento alle imprese di piccole dimensioni, si deve ricordare che l'art. 6, comma 4 del DLgs 231/2001 in ogni caso consente che i compiti di organismo di vigilanza siano assolti dall'organo dirigente

e di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione degli eventuali altri incarichi affidatigli dall'impresa, o da altri enti che abbiano rapporti con l'impresa medesima.

- 8.7.** Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'Organismo, ovvero di decadenza nel caso in cui sopravvengano dopo la nomina:
1. le situazioni di incompatibilità di cui ai punti 8.4, 8.5, 8.6;
 2. la condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, o il patteggiamento per aver commesso uno dei reati previsti dal DLgs 231/2001;
 3. la condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- 8.8.** In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, l'organo dirigente potrà disporre la sospensione del componente dell'Organismo e la nomina di un sostituto ad interim.
- 8.9.** La revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di Vigilanza prima dello scadere del suo mandato potrà avvenire soltanto per giusta causa fra cui la mancata tutela dell'identità del segnalante (salvo nei casi previsti dalla legge), previa delibera dell'organo dirigente, sentito il parere del Collegio sindacale.
- 8.10.** All'Organismo, che risponde della propria attività direttamente all'organo dirigente dell'Impresa, sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'esercizio delle sue funzioni e non possono essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'Impresa.
- 8.11.** L'Organismo vigila costantemente sull'effettiva completezza ed attuazione del Modello, ed a tal fine:
- 1) svolge attività ispettiva con modalità predeterminate e comunicate all'organo dirigente;
 - 2) ha accesso a tutti i documenti aziendali riguardanti il Modello;
 - 3) può chiedere informazioni a chiunque operi per conto dell'Impresa nell'ambito delle aree a rischio individuate al punto 2 e dei processi sensibili indicati al punto 3, anche senza preventiva autorizzazione dell'organo dirigente;
 - 4) riceve le informazioni specificamente indicate come obbligatorie dal Modello;
 - 5) propone l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste al punto 5;
 - 6) sottopone il Modello a verifica periodica e ne cura l'aggiornamento, proponendo all'organo dirigente le opportune modifiche;
 - 7) esprime parere in merito alla adeguatezza ed idoneità delle modifiche del Modello elaborate d'iniziativa dell'organo dirigente, prima della loro adozione.
- 8.12.** All'esito di ogni attività ispettiva l'organismo redige uno specifico verbale, conservato presso lo stesso organismo.

- 8.13.** L'organismo redige con periodicità regolare una relazione scritta dell'attività svolta, inviata all'organo dirigente.
- 8.14.** Al fine dello svolgimento della sua attività, l'organismo può avvalersi di consulenti esterni, limitatamente al compimento di operazioni tecniche.
- 8.15.** Le anomalie/non conformità rispetto alle prescrizioni del Modello di Organizzazione e gestione evidenziate dall'Organismo di Vigilanza vengono sempre segnalate al responsabile della struttura aziendale di volta in volta interessata, al fine del loro trattamento e dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del responsabile della violazione degli specifici protocolli.
- 8.16.** L'Organismo di Vigilanza effettuerà un riesame approfondito del Modello di Organizzazione e Gestione, del livello di formazione erogato e della efficacia complessiva del sistema di prevenzione reati in presenza di una delle situazioni seguenti:
- a) segnalazione di avviso di garanzia, rinvio a giudizio e/o condanna della società per responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/2001, ovvero segnalazione di avviso di garanzia, rinvio a giudizio e/o condanna di personale della società per un reato presupposto del Dlgs 231/2001
 - b) identificazione, nel corso dell'attività ispettiva, della violazione sostanziale di un protocollo considerato "critico"
 - c) identificazione, nel corso dell'attività ispettiva, di violazioni ripetute dello stesso protocollo, anche se non considerato "critico"

Nel caso a) il riesame dovrà estendersi a tutti i processi interessati dallo specifico reato, mentre nei casi b) e c) potrà essere limitato al singolo aspetto organizzativo (attività o protocollo) all'interno del quale sono state identificate le violazioni.

9. Organigramma

a0. Presidente del CDA	Carlo Bucci
b0. Resp. Acquisti	Lorenzo Piccinini (membro CDA)
c0.Resp. Commerciale	Carlo Bucci
c1.Resp. Commerciale	Gabriele Zolesi (responsabile Area Immobiliare)
c2.Resp. Commerciale	Marco Gambazza (resp. preventivi e budget, resp. di commessa)
d0.Resp. Tecnico (Produzione e conto terzi).....	Gabriele Schianchi (membro CDA)
d1.Resp. Tecnico (Reponsabile conto proprio).....	Lorenzo Piccinini (membro CDA)
f0.Resp. Amministrativo.....	Maria Laura Delperto (Resp. Amministrativo)
g0.Resp. Paghe e contributi	Ilaria Gonizzi (Resp. Paghe e contributi)
g1.Resp. Personale	Gabriele Schianchi (Resp. Personale)
h0.Resp. Progetto con fondi pubblici	Responsabile progetto fondi pubblici
i0.Resp. Area Servizi	Daniele Zanchi (Resp. Area Servizi)
l0.Resp. Archivio	Paolo Fontanesi (Resp. Archivio)
m0.Datore di Lavoro ai fini della Sicurezza	Gabriele Schianchi (Datore di Lavoro)
n0.RSPP Alessandra Noberini (RSPP)	
n1.Medico Competente	Enrico Guareschi (Medico Competente)

Bucci s.p.a.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

n2.Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Ilaria Gonizzi (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
o0.Direttore Tecnico di cantiere Direttore Tecnico di cantiere (per i Cantieri di competenza)
p1.Capocommessa..... Capocommessa (per i Cantieri di competenza)
p2.Capocantiere Capocantiere (per i Cantieri di competenza)
q0.Resp. Ambientale Daniele Zanchi
q1.Resp. Stabilimento Gabriele Schianchi (Resp. Stabilimento)
r1.Resp.Sistema Gestione Qualità..... Ilaria Gonizzi (Resp.Sistema Gestione Qualità)

10. Protezione del whistleblower

10.1 L'impresa tutela e protegge da misure discriminatorie tutti coloro (personale dipendente, collaboratori, fornitori) che presentano segnalazioni circostanziate di condotte illecite, con riferimento ai reati presupposto del DLgs 231/2001, e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte

10.2 Per il ricevimento delle segnalazioni di cui al punto precedente, l'impresa ha predisposto due canali:

- Un canale convenzionale, attraverso la costituzione di una casella postale fisica intestata all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo della sede legale dell'azienda. Tutta la corrispondenza pervenuta a tale casella postale non verrà protocollata, ma verrà consegnata chiusa all'OdV (al suo Presidente in caso di organismo plurisoggettivo), che provvederà alla sua apertura e al successivo trattamento della segnalazione.
- Un canale informatico, costituito da un indirizzo mail intestato all'OdV (con accesso riservato al Presidente in caso di organismo plurisoggettivo). Per evitare la possibilità di accessi indebiti da parte di personale dell'azienda tale indirizzo mail non risiede nei server aziendali. Come alternativa all'indirizzo mail, può essere utilizzato un software specializzato nella gestione del whistleblowing e gestito da strutture terze.

Il sito web dell'azienda dà evidenza dell'esistenza di questi due canali, rende disponibile una modulistica base per le segnalazioni e fornisce l'informativa relativa al trattamento dei dati personali del segnalante.

10.3 L'Organismo di Vigilanza (il suo Presidente in caso di organismo plurisoggettivo) tutelerà la riservatezza dell'identità del segnalante in tutte le diverse fasi di gestione della segnalazione, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

10.4 La documentazione informatica relativa alle singole segnalazioni sarà conservata in un computer non appartenente alla rete aziendale, ovvero, qualora questo non fosse possibile, in una cartella protetta da password conosciuta dal solo OdV.

10.5 La documentazione cartacea relativa alle singole segnalazioni, inclusi i documenti elaborati dallo stesso OdV, qualora conservata presso l'azienda, dovrà essere accessibile unicamente all'Organismo di Vigilanza.

- 10.6** La mancata tutela dell'identità del segnalante, salvo che nei casi previsti dalla legge, è considerata giusta causa per la revoca dell'intero OdV o di suoi componenti.
- 10.7** Chi, all'interno dell'organizzazione, viola le misure di tutela dell'identità del segnalante ovvero commette atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, è soggetto alle sanzioni previste dal sistema disciplinare di cui al precedente capitolo 7
- 10.8** Chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate è soggetto alle sanzioni previste dal sistema disciplinare di cui al precedente capitolo 7
- 10.9** L'Organismo di Vigilanza, all'interno del proprio regolamento o in una procedura specifica, regolamerterà le modalità di gestione delle segnalazioni ricevute, incluse quelle anonime»


BUCCI S.p.a.
costruzioni generali

D. Disposizioni speciali relative ai processi sensibili.

Premessa

Il modello di organizzazione, gestione e controllo è costituito da procedure ed adempimenti specifici che consentono di presidiare le aree a maggior rischio, riferite ai reati presupposto del DLgs 231/01, che in sintesi riguardano:

- Truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato, reati in tema di erogazioni pubbliche (art. 24)
- Criminalità informatica (art. 24 bis)
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25)
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1)
- Reati societari, inclusa la corruzione tra privati (art. 25 ter)
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1)
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)
- Abusi di mercato (art. 25 sexies)
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)
- Reati ambientali (art. 25 undecies)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)
- Reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale (Legge 146/2006 art. 10)

Nella sezione C del Codice di Comportamento Ance sono riportate le norme di legge rilevanti, con i riferimenti alle macroattività tipiche dei processi sensibili qui disciplinati.

ANCE ha predisposto l'aggiornamento 2018 della revisione 2013 del Codice di Comportamento delle imprese di costruzione predisposto da ANCE nel quale è presente il Testo coordinato con la legislazione emessa entro il 31/12/2017.

L'individuazione degli ambiti nei quali il rischio può presentarsi in maggiore misura mette in evidenza come si tratti di tipologie che possono realizzarsi in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi.

Si sottolinea la rilevanza del fatto che:

- i reati inizialmente oggetto del DLgs 231/01 erano tutti di **natura dolosa**: per tale tipologia di reati il modello di organizzazione, gestione e controllo deve essere strutturato in modo da garantire che siano impediti i comportamenti a rischio reato (modello basato sul divieto e sulla parallela prevenzione delle situazioni a rischio);

- nel 2008 sono stati introdotti nel DLgs 231/01 anche reati di **natura colposa** commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute ed igiene sul lavoro: per tale tipologia di reati il modello di organizzazione, gestione e controllo deve viceversa garantire che siano evitati anche comportamenti di natura omissiva e che i provvedimenti di prevenzione assunti siano tecnicamente adeguati ed efficaci (modello di garanzia dell'adempimento);
- con il DLgs 121/2011 sono stati introdotti nel DLgs 231/01 anche alcuni reati ambientali che prevedono solo **sanzioni contravvenzionali** (pena dell'arresto e/o dell'ammenda). Si segnala che, su questa base, per la sussistenza del reato ambientale non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo o della "grave negligenza", ma ogni grado di colpa che comporti l'applicazione della sanzione contravvenzionale (quindi anche la semplice imprudenza o imperizia) è elemento sufficiente per l'imputazione del reato e delle relative sanzioni alla persona fisica e, conseguentemente anche all'ente ex DLgs. 231/2001. Si realizza in questo modo un effetto potenzialmente moltiplicatore delle sanzioni a carico delle imprese (contravvenzione più sanzione per responsabilità amministrativa), insieme ad una maggiore difficoltà a difendersi in assenza delle tutele connaturate con il giudizio penale. Per tale tipologia di reati il modello di organizzazione, gestione e controllo deve essere mirato a prevenire anche l'imprudenza o l'imperizia del personale (modello basato sulla formazione tecnica del personale).

Più in particolare, trattando ciascuno dei reati indicati dal DLgs 231/01, occorre ricordare che i protocolli e i successivi controlli devono riguardare, principalmente, i seguenti macroprocessi:

- P.01 Processo di Governance aziendale
- P.02 Processo di approvvigionamento
- P.03 Processo commerciale e gestione commesse
- P.04 Processo Immobiliare
- P.05 Processo finanziario
- P.06 Processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extra contabili)
- P.07 Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici
- P.08 Processo di gestione dei sistemi informativi
- P.09 Processo di gestione delle risorse umane
- P.10 Processo di gestione per la sicurezza
- P.11 Processo di gestione per l'ambiente

Per ciascuno di tali processi, nei paragrafi successivi, sono identificate le principali attività costituenti il processo stesso.

Le funzioni preposte allo svolgimento delle attività dei processi individuati sono quelle indicate nell'Organigramma dell'Impresa (allegato al Modello), alle quali sono stati formalmente delegati i relativi poteri secondo quanto previsto nella Parte I, punti 4.1, 4.2 e 4.3.

Per ciascuna attività sono stati individuati:

- i protocolli di controllo finalizzati alla prevenzione dei reati
- i protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie
- i protocolli finalizzati a garantire un efficace flusso informativo nei confronti della direzione in genere e dell'Organismo di Vigilanza in particolare

Alla organizzazione, che ha valutato come applicabile alla propria realtà produttiva ed organizzativa il singolo protocollo, compete la trasformazione dello stesso in procedure documentate, identificando, per ciascuna di esse:

- Il responsabile dell'attuazione per lo specifico protocollo (**CHI**)
- La regola da seguire per applicare il protocollo (**COSA**)
- Le modalità di registrazione del controllo effettuato (**COME**)
- La fase temporale del controllo (**QUANDO**)

L'individuazione per la specifica realtà organizzativa dei parametri CHI / COSA / COME / QUANDO costituisce la procedura (istruzione operativa) per l'attuazione di quanto previsto dallo specifico protocollo.

Tali istruzioni possono poi essere utilmente riunite in funzione del soggetto che deve attuare lo specifico protocollo (ad esempio, riunione di tutte le istruzioni relative al Responsabile Acquisti), così andando a costituire una procedura generale, o mansionario, per tale posizione.

L'insieme di tutte le Procedure è riportato nella **Parte Speciale** del Modello che viene revisionata separatamente da questa Parte Generale. Nella Parte Speciale del Modello vengono anche riportati i Protocolli previsti nel Codice di Comportamento ANCE non ritenuti applicabili alla realtà aziendale.


BUCCI S.p.a.
costruzioni generali

P.01 PROCESSO DI GOVERNANCE AZIENDALE

1. Scopo

Creazione all'interno del Processo di Governance aziendale, finalizzato alla Predisposizione di un efficace assetto organizzativo, di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare alle attività/responsabilità macro organizzative di stretta competenza del vertice aziendale (amministratori, direttore generale).

I rischi connessi con reati specifici sono esaminati all'interno dei rimanenti processi, anche quando il protocollo proposto è specificamente indirizzato al vertice aziendale.

2. Campo d'applicazione

Tutte le attività organizzative di competenza specifica degli organi apicali dell'impresa.

3. Descrizione delle attività


Il processo nel suo complesso coinvolge le attività specifiche degli amministratori (e in particolare di quelli dotati di deleghe), del direttore generale e degli eventuali institori con procure generali.

Le principali attività che costituiscono il processo di governance aziendale coincidono con la gestione dei sette strumenti organizzativi derivati dai "compliance programs" utilizzati negli Stati Uniti e richiamati dalla relazione di accompagnamento del DLgs 231/2001:

- Leadership e Governance
- Standard di comportamento
- Comunicazione
- Formazione
- Valutazione delle performance
- Controllo
- Reazione alle violazioni

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO DI GOVERNANCE AZIENDALE



4. Protocolli⁴

Si chiarisce che, con riferimento al processo di governance aziendale, il vertice aziendale è responsabile per l'esplicitazione e l'impulso alla applicazione dei protocolli/principi generali proposti nel seguito e per il successivo controllo della loro corretta attuazione; i responsabili di funzione sono responsabili per l'efficace implementazione operativa e controllo, all'interno del proprio ambito di delega/responsabilità, degli specifici protocolli di attuazione di quanto previsto nei protocolli di questa sezione⁵.

Leadership e governance

Protocollo 01.01 Mansioni e responsabilità

CRITICO
Prevenzione reato/i *Principio generale*

Mansioni e responsabilità di tutto il personale debbono essere definite e rese note a tutta l'azienda; la catena gerarchica deve essere nota e rispettata.

Protocollo 01.02 Deleghe e procure

CRITICO
Prevenzione reato/i *Principio generale*

Le deleghe e le procure conferite al personale o a terzi debbono essere chiare, giuridicamente valide e formalmente accettate dall'interessato.

Standard di comportamento

Protocollo 01.03 Procedure

CRITICO
Prevenzione reato/i *Principio generale*

Le procedure aziendali debbono coprire almeno i processi considerati critici e, quando necessario, essere aggiornate nel tempo.

Protocollo 01.04 Codice etico

CRITICO
Prevenzione reato/i *Principio generale*

Deve essere definito uno standard di comportamento aziendale con riferimento agli aspetti etici e di prevenzione dei reati; tale standard deve essere formalizzato, diffuso ed aggiornato quando necessario.

Comunicazione

Protocollo 01.05 Comunicazione

CRITICO
Prevenzione reato/i *Principio generale*

Debbono essere previste modalità di comunicazione con il personale adeguate alle dimensioni dell'impresa (ordini di servizio, riunioni periodiche, email, intranet, ...); tali modalità debbono essere rese operative in modo da essere riconosciute efficaci dallo stesso personale dell'impresa.

⁴ Qui, come in tutti processi da P.01 a P.11, al fine di facilitare alle imprese il confronto con le precedenti revisioni del Codice di Comportamento, si è scelto di conservare un riferimento alla precedente numerazione dei protocolli, modalità e informazioni, riportando (nei casi di protocollo preesistente) tale numerazione in corsivo fra parentesi.

⁵ Tali protocolli nei successivi processi sono chiaramente identificati dalla notazione "Attuazione protocollo 01.xx"

Formazione

Protocollo 01.06 Formazione

CRITICO

Prevenzione reato/i

Principio generale

La pianificazione dell'attività di formazione deve prevedere che tutto il personale dell'azienda venga formato sulle tematiche etiche e sui contenuti delle procedure aziendali; una specifica formazione deve essere riservata ai neoassunti. Si ricorda che le imprese associate Ance possono far ricorso alla qualificata formazione erogata dagli Enti Bilaterali del settore.

Valutazione delle performances

Protocollo 01.07 Retribuzione correlata agli obiettivi

CRITICO

Prevenzione reato/i

Principio generale

Nel caso di componenti di retribuzione variabile legati al raggiungimento di specifici obiettivi da parte di una funzione, è necessario che gli stessi obiettivi siano quantificabili, raggiungibili ed accettati dalla funzione interessata.

Controllo

Protocollo 01.08 Responsabilità per i controlli

CRITICO

Prevenzione reato/i

Principio generale

Per quanto consentito dalle dimensioni dell'impresa, debbono essere sempre separate le responsabilità di chi agisce e quelle di chi controlla.

Le procedure debbono identificare chi è responsabile dei controlli necessari e come debbono essere documentati i controlli effettuati.

Le operazioni rilevanti debbono essere sempre verificabili e deve essere prevista attività di controllo (anche a campione) almeno sulle operazioni considerate critiche.

Reazione alle violazioni

Protocollo 01.09 Sistema sanzionatorio

CRITICO

Prevenzione reato/i

Principio generale

Per il personale dipendente, deve essere implementato uno specifico sistema sanzionatorio (disciplinare), congruente con quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile, finalizzato al rispetto delle procedure operative aziendali e a dissuadere chiunque dall'agire illecitamente.

Tale sistema sanzionatorio è applicabile anche a chi, all'interno dell'organizzazione, viola le misure di tutela dell'identità di chi segnala condotte illecite o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente ovvero commette atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Per collaboratori e fornitori devono essere previste contrattualmente clausole aventi la stessa finalità.

Per violazioni commesse dall'organismo dirigente (amministratori) deve essere prevista la segnalazione al Collegio Sindacale o ad altro organo equivalente.

Eventuali violazioni commesse dall'Organismo di Vigilanza costituiscono giusta causa per la revoca dell'incarico.

P.02 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

1. Scopo

Creazione all'interno del Processo di approvvigionamento di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Truffa aggravata ai danni dello Stato
- Delitti di criminalità organizzata
- Falsità in segni di riconoscimento
- Delitti contro l'industria e il commercio
- Corruzione fra privati
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, derivanti da:
 - Inadeguatezza dei macchinari, delle attrezzature e degli apprestamenti, con riferimento alle loro caratteristiche intrinseche di sicurezza
 - Inadeguatezza dei subappaltatori, con riferimento alla loro capacità di gestire gli aspetti relativi alla sicurezza del cantiere
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Reati ambientali derivanti da:
 - Inadeguatezza dei subappaltatori, con riferimento alla loro capacità di gestire gli aspetti ambientali relativi al cantiere
 - Inadeguata gestione del ciclo dei rifiuti

2. Campo d'applicazione

Approvvigionamenti di:

- Materiali
- Attrezzature, macchinari ed apprestamenti
- Servizi di manutenzione
- Prestazioni professionali
- Appalti e subappalti


3. Descrizione delle attività

Il processo nel suo complesso coinvolge la funzione tecnica, la funzione acquisti e la funzione amministrativa e finanziaria; le principali attività che costituiscono il processo sono:

- Valutazione e qualificazione dei fornitori
- Richiesta d'acquisto
- Selezione del fornitore
- Emissione dell'ordine
- Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni
- Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione
- Pagamento e contabilizzazione

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO



P.03 PROCESSO COMMERCIALE E GESTIONE COMMESSE

1. Scopo

Creazione all'interno del processo commerciale e gestione commesse di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Truffa aggravata ai danni dello Stato e reati in tema di erogazioni pubbliche
- Delitti di criminalità organizzata
- Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità
- Delitti contro l'industria e il commercio
- Corruzione fra privati
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

2. Campo d'applicazione

Attività commerciali e gestione contrattuale relative a:

- Gare
- Trattative fra privati

3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Identificazione delle opportunità e decisione di partecipare
- Predisposizione e riesame dell'offerta
- Aggiudicazione e stipula del contratto
- Gestione della commessa ed esecuzione dei lavori
- Predisposizione dei SAL
- Fatturazione attiva, incasso e relativa contabilizzazione
- Formulazione e definizione delle eventuali varianti e riserve


Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.



Bucci s.p.a.
costruzioni generali

Bucci s.p.a.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO COMMERCIALE E GESTIONE COMMESSE




BUCCI S.p.a.
costruzioni generali

P.04 PROCESSO ATTIVITÀ IMMOBILIARE

1. Scopo

Creazione all'interno del processo attività immobiliare di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Reati in tema di erogazioni pubbliche
- Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità
- Corruzione fra privati
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Reati ambientali

2. Campo d'applicazione

Attività commerciali e vendita relative a:

- Costruzione in proprio ed attività immobiliare

3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Identificazione delle opportunità immobiliari
- Sviluppo del progetto immobiliare
- Acquisizione delle autorizzazioni necessarie
- Costruzione in proprio
- Scelta Agenzia immobiliare
- Vendita unità immobiliari
- Fatturazione attiva e contabilizzazione


Si segnala che i protocolli proposti non costituiscono regolamentazione completa del processo attività immobiliare, poiché si limitano a proporre controlli sulle attività a rischio reato, con riferimento ai soli reati presupposto del DLgs 231/2001; l'impresa che intenda sviluppare in modo più esaustivo i controlli su questo processo deve fare riferimento anche a quanto previsto dalla normativa per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, Legge 210/2004 e DLgs 122/2005.


Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.


BUCCI s.p.a.
costruzioni generali

Bucci s.p.a.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO ATTIVITA' IMMOBILIARE




BUCCI S.p.a.
costruzioni generali

P.05 PROCESSO FINANZIARIO

1. Scopo

Creazione, all'interno del processo della gestione finanziaria e di tesoreria, di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Delitti di criminalità organizzata
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
- Reati societari
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Reati di criminalità organizzata in un contesto transnazionale

2. Campo d'applicazione

Attività finanziarie relative a:

- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione dei fondi aziendali
- Impiego di disponibilità liquide
- Partecipazioni societarie

3. Descrizione delle attività


Le principali attività del processo sono:

- Gestione della liquidità (tesoreria)
- Acquisizione e gestione di finanziamenti
- Investimenti finanziari

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO FINANZIARIO

**Funzione
Amministrazione
e Finanza**



BUCCI S.p.a.
costruzioni generali

P.06 PROCESSO AMMINISTRATIVO

1. Scopo

Creazione, all'interno del processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extracontabili), di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Delitti di criminalità organizzata
- Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità
- Reati societari
- Reati di abuso di mercato
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

2. Campo d'applicazione

Tutte le attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relative, in particolare, a:

- Gestione del patrimonio societario e tutela di soci e fornitori
- Bilancio
- Controllo di gestione


3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Gestione societaria
- Redazione dei documenti con valenza amministrativa
- Tenuta delle scritture contabili
- Redazione del bilancio

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO AMMINISTRATIVO



Bucci s.p.a.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO



BUCCI S.p.a.
costruzioni generali

P.07 PROCESSO DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE SPESE REALIZZATI CON FONDI PUBBLICI

1. Scopo

Creazione, all'interno del processo per la richiesta e l'ottenimento dallo Stato, o da altro ente pubblico, e dalla Unione Europea, di fondi pubblici, di "sistemi di controllo per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Reati in tema di erogazioni pubbliche

2. Campo d'applicazione

Tutte le attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di erogazione da parte dello Stato, o altro ente pubblico, o dalla Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di:

- Investimenti produttivi
- Innovazione tecnica e tecnologica
- Ricerca e sviluppo di prodotto o di sistemi produttivi
- Formazione del personale

3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Istruttoria
- Autorizzazione
- Presentazione della domanda
- Gestione del finanziamento
- Sviluppo del progetto
- Rendicontazione


Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.



BUCCI s.p.a.
costruzioni generali

Bucci s.p.a.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO GESTIONE FONDI PUBBLICI



Bucci s.p.a.
costruzioni generali

P.08 PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

1. Scopo

Creazione, all'interno del processo di gestione del sistema informativo aziendale, di "sistemi di controllo per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Frode informatica ai danni dello Stato
- Reati di criminalità informatica
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

2. Campo d'applicazione

Tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali.


3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Definizione della funzione responsabile dei sistemi informativi
- Protezione dei dati
- Utilizzo dei sistemi informativi
- Controlli specifici

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI




BUCCI S.p.a.
costruzioni generali

P.09 PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

1. Scopo

Creazione, all'interno del processo di gestione delle risorse umane, di "sistemi di controllo" della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a tutti i reati di natura colposa.

2. Campo d'applicazione

Attività relative alla selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale dipendente


3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Ricerca, selezione ed assunzione del personale
- Formazione del personale
- Valutazione del personale
- Gestione amministrativa del personale

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO GESTIONE RISORSE UMANE



Bucci s.p.a.
costruzioni generali

P.10 PROCESSO DI GESTIONE PER LA SICUREZZA

1. Scopo

Creazione, all'interno del processo di gestione per la sicurezza, di "sistemi di controllo" della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

2. Campo d'applicazione

Attività relative alla efficace implementazione del sistema gestionale per la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia in sede che nei cantieri temporanei e mobili


3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Definizione delle responsabilità per la sicurezza
- Valutazione dei rischi salute e sicurezza
- Oneri per la sicurezza
- Controllo operativo per la sicurezza
- Formazione del personale in tema di sicurezza
- Visite mediche obbligatorie
- Monitoraggio degli adeguamenti legislativi

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO GESTIONE SALUTE E SICUREZZA



P.11 PROCESSO DI GESTIONE PER L'AMBIENTE

1. Scopo

Creazione, all'interno del processo di gestione per l'ambiente, di "sistemi di controllo" della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Reati ambientali

2. Campo d'applicazione

Attività relative alla efficace implementazione del sistema gestionale per l'ambiente, sia in sede che nei cantieri temporanei e mobili


3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Definizione delle responsabilità per l'ambiente
- Analisi dei rischi ambientali
- Gestione dei rifiuti
- Controllo operativo per l'ambiente
- Formazione sugli aspetti ambientali
- Controllo degli adeguamenti legislativi

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO GESTIONE AMBIENTALE



APPROVAZIONE

Data: 12/11/19 Funzione: PRESIDENTE CDA Firma: [Firma]
Bucci s.p.a.
costruzioni generali



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29/01/2018

L'anno 2018, il giorno 29 del mese di gennaio, alle ore 8.30 si è tenuta presso la sede legale della società, in Lesignano de' Bagni (Pr), Via del Registro n. 11, l'adunanza del Consiglio di Amministrazione della Società Bucci s.p.a. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Rideterminazione poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Consiglieri Delegati;
- 2) Varie ed eventuali;

Nel luogo ed all'ora indicata è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Bucci Carlo - Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Piccinini Lorenzo - Consigliere
 Schianchi Gabriele - Consigliere

e i membri del Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

Buia Anna Chiara - Presidente
 Venturini Elisa - Sindaco effettivo
 Barbieri Davide - Sindaco effettivo

Su designazione unanime dei presenti assume la Presidenza della riunione il Sig. Bucci Carlo che chiama a fungere da Segretario il Sig. Schianchi Gabriele che accetta.

Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno - Rideterminazione poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Consiglieri Delegati, il Presidente, informi i presenti della proposta di ridefinire le deleghe conferite in data 03 giugno 2016 al Presidente e ai Consiglieri al fine di rendere ancora più lineare e snella la gestione della società definendone le competenze di natura amministrativa, fiscale e operativa.

Dopo un breve dibattito, sentito il parere di tutti i consiglieri, il Consiglio all'unanimità, con la sola astensione dell'interessato

delibera di

- 1) conferire al Presidente Sig. Carlo Bucci, nato a Parma, il 15/01/1960 e domiciliato in Parma, Via Emanuela Setti Carraro n. 3, i seguenti poteri di firma e di rappresentanza:


 BUCCI S.p.a.
 costruzioni generali



1. La legale rappresentanza della società e tutti i poteri per l'effettiva gestione ed amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa con firma singola, con l'eccezione della dismissione e dell'acquisto di beni immobili e della costituzione di pegno ed ipoteca sui beni sociali, oltre che di quelli che per legge o previsione statutaria sono riservati al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà nominare speciali procuratori per il compimento di particolari atti, conferendo ad essi gli opportuni poteri e responsabilità

delibera di

- 2) conferire al Consigliere Delegato Sig. Piccinini Lorenzo nato a Parma, il 23/04/1969 e domiciliato in Parma, località Fontanini, Via Monte Molinatico n. 3, le facoltà ed i poteri di cui oltre:
 1. Rappresentare la società per tutto quanto concerne i rapporti con fornitori, subappaltatori, professionisti, consulenti e terze parti in genere;
 2. Condurre trattative commerciali con potenziali fornitori, subappaltatori, professionisti; chiedere e discutere offerte e preventivi, concordando i relativi termini e condizioni;
 3. Procedere a tutte le incombenze previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti in subappalto, sia in ambito privato sia pubblico;
 4. Firmare ordini e contratti in materie prime, semilavorati, prodotti finiti e servizi con fornitori, subappaltatori, professionisti, consulenti e terzi in genere, comprese le compagnie d'assicurazione;
 5. Firmare ordini e contratti per il nolo e l'acquisto di utensili, attrezzature, mezzi d'opera ed automezzi;
 6. Aggiornare l'Albo dei fornitori aziendale, apportando modifiche alla loro classificazione e decidendo in merito al loro inserimento ed alla loro cassazione ;
 7. provvedere agli approvvigionamenti conferendogli le facoltà, da esercitarsi con firma libera per importi fino ad € 300.000,00 e con firma congiunta con il Presidente - Amministratore Delegato per importi oltre € 300.000,01;
 8. In relazione alle commesse in conto proprio (operazioni immobiliari) al Consigliere Delegato Piccinini sono conferiti i seguenti poteri:
 - a. Rappresentare la società nei confronti dei soggetti committenti e clienti;
 - b. Rappresentare la società innanzi a qualsiasi autorità amministrativa, periferica o centrale, con la quale possa venire in contatto nell'esercizio delle proprie funzioni e deleghe;
 - c. Rappresentare la società innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria, innanzi ai collegi arbitrali ed agli organismi di conciliazione, con facoltà di comparire alle udienze ed alle riunioni, nonché di transigere e conciliare le controversie insorte;
 - d. Firmare tutta la corrispondenza inerente l'attività ad egli delegata;



- e. Conferire, a soggetti idonei e qualificati, ampie deleghe nelle materie sopra indicate nell'ipotesi in cui lo ritenesse necessario o opportuno al fine del miglior adempimento dei doveri di legge; tali deleghe potranno avere contenuto generale ovvero riguardare singoli settori, atti o operazioni;
- f. Condurre le trattative di vendita nell'ambito delle operazioni immobiliari promosse dalla società

delibera di

3) conferire al Consigliere Delegato Sig. Schianchi Gabriele; nato a Parma il 06/02/1972, domiciliato a Traversetolo (Parma) via Dei Rotoli n. 39/A, i seguenti poteri da esercitarsi con firma libera:

1. Tutti i poteri affinché, in nome e per conto della Società, compia tutti gli atti ed espleti tutte le funzioni volte a controllare ed assicurare la conformità della Società rispetto alle norme - anche di futura emanazione - in materia di igiene e sicurezza del lavoro, prevenzione degli infortuni, prevenzione degli incendi, tutela ambientale. Il Consigliere Delegato dovrà sovrintendere all'attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni, adottando le misure di prevenzione e protezione individuate nel piano per la sicurezza di cui al decreto innanzi citato e, comunque, ogni altra misura che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; dovrà, inoltre, aggiornare le predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica.

Il Consigliere Delegato è altresì nominato "Datore di Lavoro" ai sensi e per gli effetti degli Artt. 2 comma B) e 17 del D.Lgs 81/2008 in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro con contestuale attribuzione di ogni potere e responsabilità inerenti tale qualifica; il Consigliere Delegato avrà pertanto ogni potere decisionale, organizzativo e gestionale in materia, inclusa espressamente la valutazione della congruità dell'organizzazione da adottare per il pieno rispetto della normativa vigente. Il Consigliere Delegato dovrà attuare, accertare e far accertare, nonché adottare e far adottare, tutte le misure e gli adempimenti necessari ed opportuni per il rispetto della normativa vigente (o anche solo imposti dalla normale prudenza) nelle materie della sicurezza ed igiene del lavoro, della prevenzione infortuni, della prevenzione incendi, della tutela ambientale ed in materie affini. A titolo meramente esemplificativo avrà il potere di adottare ogni opportuna decisione, stipulare i necessari contratti con fornitori, far eseguire le opere necessarie, indicare e pretendere i comportamenti prescritti dalle norme cogenti, facendo conoscere agli addetti i rischi generici e specifici cui possono essere esposti e le norme di prevenzione e sicurezza - anche mediante specifiche procedure e/o ordini di servizio - irrogando sanzioni a chi non le rispettasse. Per l'efficace attuazione delle funzioni sopra riportate, al Consigliere Delegato verrà attribuita specifica delega di spesa da gestire secondo le procedure aziendali e le indicazioni di budget, fermi restando il dovere e la facoltà di disporre spese ed acquisti - anche



in deroga alle procedure - ogni qual volta, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, antincendio, sicurezza dei terzi e tutela ambientale, ne ravvisi la necessità e l'urgenza. Nell'esercizio delle funzioni derivanti dal presente conferimento, il Consigliere Delegato alla Produzione si avvarrà della rappresentanza, ad ogni effetto, della Società avanti a tutti gli enti ed organi privati e pubblici preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste dalla normativa generale e speciale in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro, di tutela dell'ambiente e di prevenzione degli incendi;

2. Tutti i poteri affinché rappresenti la società nei confronti di soggetti committenti (sia pubblici sia privati), di contratti d'appalto e subappalto stipulati dall'azienda. A tale fine il Consigliere Delegato Schianchi curerà tutti i rapporti con i Committenti ed i loro delegati, con le Direzioni Lavori, con i Coordinatori per la Sicurezza, concorderà e sottoscriverà atti aggiuntivi e suppletivi entro un limite di importo di € 100.000,00, tutti i documenti tecnici, contabili ed amministrativi legati alla gestione delle commesse; potrà inoltre iscrivere riserve contabili e partecipare ai collaudi. Con specifico riferimento alle attività di produzione potrà stipulare contratti di fornitura delle utenze di cantiere, richiedere permessi ed autorizzazioni per approntamento degli stessi.

Il Consigliere Delegato Schianchi potrà rappresentare la società innanzi a qualsiasi autorità amministrativa, periferica o centrale, con la quale possa venire in contatto nell'esercizio delle proprie funzioni e deleghe. Potrà firmare tutta la corrispondenza inerente l'attività di produzione della Società e potrà rappresentare la Società innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria, innanzi ai collegi arbitrali ed agli organismi di conciliazione, con facoltà di comparire alle udienze ed alle riunioni, nonché di transigere e conciliare le controversie insorte.

Il Consigliere Delegato è dotato di tutti i poteri necessari e della necessaria autonomia finanziaria per poter svolgere, in piena autonomia e senza limitazione alcuna, gli adempimenti di legge connessi al proprio ruolo. Il Consigliere Delegato potrà conferire, a soggetti idonei e qualificati, ampie deleghe nelle materie sopra indicate nell'ipotesi in cui lo ritenesse necessario o opportuno al fine del miglior adempimento dei doveri di legge; tali deleghe potranno avere contenuto generale ovvero riguardare singoli settori, unità produttive, atti o operazioni;

3. Tutti i poteri connessi all'organizzazione ed al soddisfacimento dei fabbisogni dei cantieri e della produzione in genere, con facoltà di individuare il numero e la natura del personale tecnico, della manodopera, i mezzi, i servizi e le risorse necessarie per la produzione;
4. Tutti i poteri per provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi, automezzi ed attrezzature dell'azienda;
5. Tutti i poteri affinché rappresenti la società, con firma singola, in materia di gestione del personale addetto alla produzione (stipendiato e salariato).

A tal fine il Consigliere Delegato alla Produzione ha espressa facoltà di:

- Avviare procedimenti disciplinari, ivi comprese le sospensioni cautelari dal servizio, con o senza retribuzione;



- Intervenire in trattative di carattere sindacale o comunque inerenti il rapporto di lavoro con gli addetti alla produzione;
- Intervenire in atti riguardanti i rapporti di lavoro presso gli uffici pubblici e, in genere, presso ogni organo competente in materia di lavoro, con facoltà di firmare corrispondenze, istanze, denunce, ricorsi, verbali, aperture e chiusure di posizioni assicurative, comunicazioni e moduli di ogni genere, procedendo anche alla loro sistemazione e risoluzione anche mediante il pagamento delle sanzioni ed oblazioni relative;
- Rappresentare la società nel contenzioso dinnanzi alla magistratura del lavoro nonché nei tentativi di conciliazione e transazione giudiziali e stragiudiziali, conciliare e transigere in nome e per conto della società.

Eccettuata l'ipotesi di dolo o colpa grave, l'azienda solleva i Sigg.ri Consiglieri da ogni onere economico, rimborsandolo delle ammende, multe, sanzioni amministrative e spese legali conseguenti l'espletamento delle sue responsabilità in relazione allo svolgimento degli incarichi conferiti nell'ambito della sicurezza aziendale.

Dopo di che, alle ore 9,30 null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente, ringraziando gli intervenuti, dichiara chiusa la seduta previa lettura ed approvazione, seduta stante, del presente verbale.

Il Segretario
Sestiani Gabriele

Il Presidente
Bucci Carlo

"Il sottoscritto GIANLUCA BROGLIA, nato a PARMA il 07/12/1961 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale." (artt. 22, comma 3, del d.lgs 82/2005 e 4 del d.p.c.m. 13 novembre 2014)."

BUCCI S.p.a.
costruzioni generali


BUCCI S.p.a.
costruzioni generali



Modello di Organizzazione - ORGANIGRAMMA

Organigramma Aziendale

- a0. Presidente del CDA Carlo Bucci
 Processo amministrativo Procedure: 5
 Processo attività immobiliare Procedure: 1
 Processo commerciale e gestione Commessa Procedure: 2
 Processo di gestione con fondi pubblici Procedure: 3
 Processo di gestione delle risorse umane Procedure: 3
 Processo di gestione per la sicurezza Procedure: 1
 Processo finanziario Procedure: 8
- b0. Resp. Acquisti Lorenzo Piccinini (membro CDA)
 Processo di approvvigionamento Procedure: 21
- c0. Resp. Commerciale Carlo Bucci
 Processo attività immobiliare Procedure: 5
 Processo commerciale e gestione Commessa Procedure: 15
 Processo di approvvigionamento Procedure: 1
- c1. Resp. Commerciale Gabriele Zolesi (responsabile Area Immobiliare)
 Processo attività immobiliare Procedure: 11
 Processo commerciale e gestione Commessa Procedure: 4
 Processo di approvvigionamento Procedure: 1
- c2. Resp. Commerciale Marco Gambazza (resp. preventivi e budget, resp. di commessa)
 Processo amministrativo Procedure: 1
 Processo commerciale e gestione Commessa Procedure: 2
- d0. Resp. Tecnico (Produzione e conto terzi) Gabriele Schianchi (membro CDA)
 Processo attività immobiliare Procedure: 1
 Processo commerciale e gestione Commessa Procedure: 6
 Processo di gestione per l'ambiente Procedure: 2
- d1. Resp. Tecnico (Responsabile conto proprio) Lorenzo Piccinini (membro CDA)
 Processo attività immobiliare Procedure: 2
 Processo commerciale e gestione Commessa Procedure: 1
- f0. Resp. Amministrativo Maria Laura Delporto (Resp. Amministrativo)
 Processo amministrativo Procedure: 4
 Processo attività immobiliare Procedure: 4
 Processo commerciale e gestione Commessa Procedure: 1
 Processo di approvvigionamento Procedure: 3
 Processo di gestione delle risorse umane Procedure: 2
 Processo finanziario Procedure: 14
- g0. Resp. Paghe e contributi Ilaria Gonizzi (Resp. Paghe e contributi)
 Processo di gestione delle risorse umane Procedure: 3
-



Modello di Organizzazione - ORGANIGRAMMA

g1.Resp. Personale	Gabriele Schianchi (Resp. Personale)
Processo di gestione delle risorse umane	Procedure: 11
h0.Resp. Progetto con fondi pubblici	Responsabile progetto fondi pubblici
Processo di gestione con fondi pubblici	Procedure: 7
i0.Resp. Area Servizi	Daniele Zanchi (Resp. Area Servizi)
Processo di gestione dei sistemi informativi	Procedure: 3
i0.Resp. Archivio	Paolo Fontanesi (Resp. Archivio)
Processo commerciale e gestione Commessa	Procedure: 1
Processo di gestione dei sistemi informativi	Procedure: 2
m0.Datore di Lavoro ai fini della Sicurezza	Gabriele Schianchi (Datore di Lavoro)
Processo di gestione per la sicurezza	Procedure: 7
n0.RSPP	Alessandra Noberini (RSPP)
Processo di gestione per la sicurezza	Procedure: 6
n1.Medico Competente	Enrico Guareschi (Medico Competente)
Processo di gestione per la sicurezza	Procedure: 1
n2.Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Ilaria Gonizzi (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
Processo di gestione per la sicurezza	Procedure: 1
o0.Direttore Tecnico di cantiere	Direttore Tecnico di cantiere (per i Cantieri di competenza)
Processo di gestione per l'ambiente	Procedure: 6
Processo di gestione per la sicurezza	Procedure: 8
p1.Capocommessa	Capocommessa (per i Cantieri di competenza)
Processo attività immobiliare	Procedure: 3
Processo commerciale e gestione Commessa	Procedure: 4
Processo di approvvigionamento	Procedure: 3
p2.Capocantiere	Capocantiere (per i Cantieri di competenza)
Processo commerciale e gestione Commessa	Procedure: 1
Processo di approvvigionamento	Procedure: 4
Processo di gestione per l'ambiente	Procedure: 1
Processo di gestione per la sicurezza	Procedure: 1
q0.Resp. Ambientale	Daniele Zanchi
Processo di gestione per l'ambiente	Procedure: 7
q1.Resp. Stabilimento	Gabriele Schianchi (Resp. Stabilimento)
Processo di gestione per l'ambiente	Procedure: 1
r1.Resp. Sistema Gestione Qualità	Ilaria Gonizzi (Resp. Sistema Gestione Qualità)
Processo commerciale e gestione Commessa	Procedure: 2
Processo di approvvigionamento	Procedure: 1
Processo di gestione per l'ambiente	Procedure: 1